

**DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2019**  
**208/2019/R/GAS**

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE**  
**AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1066<sup>a</sup> riunione del 28 maggio 2019

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato del bilanciamento o TIB, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale e s.m.i. o TICORG;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 349/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 589/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, successivamente sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 480/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 480/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 612/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 614/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 614/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas ed il relativo Allegato A, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale o TIMMIG;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2019, 57/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 57/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 153/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 155/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 giugno 2018, 347/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 347/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 settembre 2018, 462/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 462/2018/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete);
- il Codice di stoccaggio di Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di stoccaggio).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 72/2018/R/gas l’Autorità ha approvato la riforma della disciplina del *settlement* gas (TISG), che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020; il TISG è stato successivamente modificato con la deliberazione 148/2019/R/gas, che ha recepito le nuove discipline in tema di bilancio provvisorio e di gestione della filiera dei rapporti commerciali tra operatori nell’ambito del SII;

- confermando l'architettura già vigente, basata sull'effettuazione di una sessione di bilanciamento mensile e di più sessioni di aggiustamento annuale, la nuova regolazione è caratterizzata dalle seguenti principali novità:
  - a. l'approvvigionamento della differenza tra i quantitativi immessi all'impianto di distribuzione e quelli prelevati dai clienti finali serviti dal medesimo (di seguito:  $\Delta_{IO}$  o  $\Delta_{IO}$ ) posto in capo al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB);
  - b. la sterilizzazione dell'incertezza del bilanciamento per l'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) con riferimento ai prelievi destinati ai punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) con frequenza di lettura inferiore alla mensile; infatti, i quantitativi da approvvigionare per questi punti è oggetto di previsione da parte del RdB e tali partite non vengono rideterminate, riducendo così il rischio connesso al loro conguaglio;
  - c. la copertura dei costi sostenuti dal RdB per l'approvvigionamento del  $\Delta_{IO}$  attraverso la componente addizionale della tariffa di trasporto, la  $CRV^{ST}$ , che si applica ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione (di seguito: *city gate*), e che alimenta il "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*", istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, introdotta con la deliberazione 782/2017/R/gas;
  - d. la semplificazione delle procedure di determinazione delle partite fisiche ed economiche relative alle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento;
  - e. la centralizzazione di alcune attività in precedenza nella responsabilità delle imprese di distribuzione nell'ambito del Sistema Informativo Integrato o SII;
  - f. l'implementazione da parte del RdB di una metodologia per la valutazione del fattore climatico nella determinazione dei prelievi giornalieri concernenti i PdR con frequenza di rilevazione inferiore o pari alla mensile, nonché la revisione dei profili di prelievo;
- in considerazione di quanto indicato alla precedente lettera a., la deliberazione 72/2018/R/gas prevede:
  - al punto 8., di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti alla definizione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del  $\Delta_{IO}$  al *city gate*;
  - al punto 9., che siano disciplinate con successivo provvedimento le attività di approvvigionamento da parte del RdB dei volumi a copertura del  $\Delta_{IO}$ , nonché le relative integrazioni alla disciplina del bilanciamento e degli incentivi al RdB;
- con il documento per la consultazione 347/2018/R/gas è stato ribadito che i costi sostenuti dalle imprese di trasporto per l'approvvigionamento di autoconsumi, perdite e *GNC* saranno coperti in parte attraverso la componente tariffaria del trasporto a copertura dei costi variabili e in parte, per le eventuali differenze tra quanto riconosciuto ai fini tariffari (in sede di definizione delle componenti di ricavo a copertura dei suddetti quantitativi, valorizzati al prezzo effettivo di

approvvigionamento) e gli importi riscossi dagli utenti in applicazione del corrispettivo unitario variabile di trasporto (o della quota parte di tale corrispettivo a copertura di tali componenti di ricavo) nell'ambito della neutralità rispetto alle partite economiche di bilanciamento di cui al TIB.

**CONSIDERATO CHE:**

- dando seguito al sopraccitato punto 9. della deliberazione 72/2018/R/gas, quindi, con il documento per la consultazione 462/2018/R/gas, alla luce di quanto anticipato dal documento per la consultazione 347/2018/R/gas, sono state presentate alcune evoluzioni della regolazione vigente con l'obiettivo di introdurre maggiore efficienza e trasparenza a beneficio del sistema gas;
- in particolare, è stato prospettato che il RdB provveda ad approvvigionare a mercato non solo i quantitativi a copertura del delta<sup>IO</sup>, ma anche quelli necessari alla copertura di autoconsumi o *C*, delle perdite o *PE*, del gas non contabilizzato o *GNC* e delle variazioni attese di *linepack* o  $\Delta LP_P$ ;
- tale soluzione comporta i seguenti benefici immediatamente identificabili:
  - g. la minimizzazione dei quantitativi da approvvigionare nella responsabilità del RdB e, di conseguenza, del costo complessivo, potendo eventualmente compensare, su base giornaliera, volumi da acquistare e volumi da vendere corrispondenti a componenti diverse;
  - h. l'eliminazione della capacità di stoccaggio ad oggi riservata al RdB - appunto, per la gestione delle differenze fra i quantitativi giornalieri di autoconsumi, delle perdite di rete e di GNC e i quantitativi previsti in consegna da parte degli utenti - e la sua messa a disposizione agli utenti;
  - i. la semplificazione della gestione dei meccanismi di neutralità del RdB rispetto alle suddette partite, come attualmente definiti dal TIB, che riguarderebbero solo il valore economico e non più le differenze fra quantitativi riconosciuti dagli utenti e quelli effettivi;
  - j. l'introduzione di meccanismi per incentivare l'efficienza anche nella gestione su base giornaliera di queste partite e per la minimizzazione del relativo costo di approvvigionamento;
- nello specifico, è stato ipotizzato:
  - k. in un'ottica di trasparenza e in previsione dell'attuazione di quanto stabilito dal sopraccitato punto 8. della deliberazione 72/2018/R/gas, che il RdB mantenga un registro dell'andamento del delta<sup>IO</sup> per *city gate*;
  - l. di semplificare l'equazione che definisce il disequilibrio fisico dell'utente di cui alla deliberazione n. 137/02 con l'eliminazione dei termini che tengono conto delle quote percentuali a copertura degli autoconsumi (per ciascun punto di entrata, escluse le interconnessioni con gli *hub* di stoccaggio), delle perdite di rete e del GNC;
  - m. di effettuare alcune modifiche all'equazione di bilancio del RdB con l'introduzione del termine  $\Psi$  a raggruppare tutti i quantitativi approvvigionati per il funzionamento del sistema ( $C + PE + GNC + \Delta LP_P + \Delta_{IO}$ ) e la

definizione di una sorta di disequilibrio  $DS_T$  dell'impresa di trasporto ( $T_T^M - \Psi$ , dove  $T_T^M$  rappresenta il saldo netto delle transazioni concluse dal RdB diverse dalle azioni di bilanciamento) con lo scopo di distinguere le attività di approvvigionamento dei volumi per il funzionamento del sistema da quelle finalizzate al bilanciamento. In tal senso è stato specificato che, nell'ambito della disciplina del mercato del gas, dovranno essere previste modalità tali da garantire distinta evidenza tra le transazioni  $T_T^M$  e  $T_{RdB}^M$  (termine che rappresenta il saldo netto delle transazioni concluse dal RdB presso la Piattaforma MGAS ai fini del bilanciamento del sistema, registrate al PSV) anche in ragione del fatto che le prime non concorrono alla formazione dei prezzi marginali di bilanciamento;

- n. di eliminare dall'equazione di bilancio dell'utente, in linea con quanto sopra esposto alla precedente lettera l, il termine  $GS_K$  che rappresenta, appunto, il quantitativo di gas corrisposto dall'utente all'impresa di trasporto a copertura di autoconsumi, perdite di rete e GNC;
  - o. di modificare e/o integrare il TIB coerentemente con gli orientamenti sopra sintetizzati, soprattutto con riferimento a quella parte della disciplina necessaria a garantire la neutralità del RdB;
  - p. di prevedere un nuovo apposito indicatore della *performance*,  $p_4$ , cui collegare uno specifico incentivo tale per cui all'impresa di trasporto verrebbe riconosciuta una quota del risparmio ottenuto nell'approvvigionamento del volume  $\Psi$ , in caso di *performance* positiva, ovvero, in caso di *performance* negativa, allocata una quota del maggior costo sostenuto;
  - q. di introdurre l'obbligo di pubblicare giornalmente i valori previsivi dei singoli elementi che costituiscono il termine  $\Psi$ , con successivi aggiornamenti fino al valore di consuntivo, secondo tempistiche analoghe a quelle approvate per il bilanciamento;
  - r. in relazione alle prestazioni di stoccaggio, di rinviare la trattazione nell'ambito del procedimento inerente alla definizione di un meccanismo incentivante per la gestione efficiente degli stoccaggi, avviato con la deliberazione 589/2017/R/gas, cui hanno fatto seguito il documento per la consultazione 155/2018/R/gas e la deliberazione 614/2018/R/gas;
- inoltre, alla luce del fatto che negli ultimi anni, in coerenza con quanto stabilito dal Codice di rete, il RdB ha provveduto ad erogare direttamente il servizio di *default* trasporto o SdDT, senza individuare un fornitore transitorio, il documento per la consultazione 462/2018/R/gas prevede che i volumi approvvigionati a tal fine vengano conteggiati anch'essi nel termine  $\Psi$ ;
  - per quanto riguarda le altre imprese di trasporto, in un'ottica di ottimizzazione e semplificazione del processo, è stato proposto di centralizzare le attività oggetto del documento in capo al RdB, anche per il tramite di un apposito servizio offerto da quest'ultimo alle altre imprese di trasporto; in alternativa, ciascuna impresa di trasporto dovrebbe agire quale utente del PSV per comprare i quantitativi necessari e sarebbe indispensabile prevedere meccanismi analoghi a quelli definiti per il RdB, ai sensi del TIB per la copertura del rischio prezzo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- alla consultazione hanno preso parte 14 soggetti, di cui 6 associazioni e 2 imprese di trasporto;
- in relazione agli orientamenti descritti nel documento per la consultazione 462/2018/R/gas è emerso:
  - s. un generale consenso relativamente alla proposta di attribuire al RdB il compito di approvvigionare i quantitativi necessari al funzionamento del sistema e alle conseguenti modifiche e/o integrazioni alle disposizioni vigenti in tema di neutralità e incentivazione del RdB;
  - t. un operatore e un'associazione ritengono che le misure prospettate non siano sufficienti da sole a garantire che non vi siano impatti sui prezzi se non combinate con una separazione tra volumi approvvigionati per il funzionamento del sistema e volumi approvvigionati per il bilanciamento, in modo che solo questi ultimi concorrano al prezzo di bilanciamento;
  - u. in molti sottolineano l'importanza di implementare un'adeguata reportistica giornaliera dell'attività di approvvigionamento, con evidenza sia delle quantità approvvigionate a mercato che delle relative valorizzazioni economiche;
  - v. condivisione della proposta relativa alla registrazione dei valori di delta<sup>IO</sup> per *city gate*;
  - w. per quanto concerne l'introduzione del nuovo indicatore di *performance*, gli operatori concordano con l'opportunità della sua definizione ma richiedono di rinviarne l'introduzione nell'ambito dell'evoluzione del sistema d'incentivazione legata al bilanciamento, nonché a riforma del *settlement* consolidata;
  - x. quasi tutti ritengono che la decisione finale sull'utilizzo dello stoccaggio ad oggi riservato al RdB per il bilanciamento operativo della rete meriti una successiva consultazione, finalizzata a individuare il criterio di allocazione più corretto per tale risorsa ad elevata flessibilità;
  - y. in relazione agli orientamenti illustrati circa le altre imprese di trasporto, tutti coloro che hanno espresso un parere si sono detti favorevoli alla centralizzazione delle attività in capo al RdB;
  - z. circa l'entrata in vigore, la totalità concorda con le tempistiche indicate e la maggioranza richiede che venga delineato il quadro regolatorio completo e definitivo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla sua implementazione, al fine di consentire agli operatori di intervenire sui propri applicativi.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- per quanto concerne le osservazioni trasmesse dal RdB rilevano, in particolare, quelle seguenti dove il medesimo:

- aa. comprende che l'approvvigionamento del valore complessivo dei quantitativi utili al funzionamento del sistema assicuri in linea di principio maggiore efficienza, ma rimarca che tutti i termini dovrebbero essere coerenti per dimensioni e che bisognerà effettuare ulteriori approfondimenti anche di natura fiscale ai fini di verificare la percorribilità di un acquisto integrato nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- bb. considera più opportuno prevedere una riduzione graduale dello stoccaggio in luogo di un passaggio netto al completo ed esclusivo ricorso al mercato centralizzato per il bilanciamento anche delle sue posizioni, in modo da accompagnare la modifica degli strumenti di bilanciamento a disposizione dell'impresa di trasporto, assicurando il corretto svolgimento dei servizi senza discontinuità sul mercato;
- cc. reputa necessario considerare misure che consentano al RdB di poter sempre attingere ai quantitativi essenziali per gestire la rete e il servizio, così da garantire, per un verso, la corretta registrazione dello stoccaggio operativo nell'equazione di bilancio del RdB e, dall'altro, per poter registrare il gas in stoccaggio nei casi in cui il RdB non riesca ad effettuare sul mercato del gas in stoccaggio (di seguito: MGS) le transazioni per l'integrale recupero dello stoccaggio operativo utilizzato il giorno prima;
- dd. sul tema specifico dell'equazione di bilancio, evidenzia come maggiori economie ed efficienze potrebbero essere raggiunte tenendo le due attività di approvvigionamento sotto l'unico ruolo del RdB, nonché l'utilità di integrare le equazioni, proposte nel documento per la consultazione, con i termini relativi ai quantitativi legati agli *operating balancing agreement* o OBA con gli operatori interconnessi (dovrebbero ricadere nell'ambito dell'attività del RdB) e ad altre attività (quali, ad esempio, i quantitativi funzionali alla preparazione della rete); inoltre, nell'equazione dovrebbe essere registrato il valore dello stoccaggio operativo nel giorno in cui viene utilizzato dal RdB, dal momento che la regolazione fisica di tale quantitativo avviene nell'MGS del giorno successivo;
- ee. propone di prevedere un periodo transitorio rispetto al nuovo regime in cui gli operatori di trasporto continuino a registrare al PSV gli ammontari oggetto di ripartizione dei ricavi tra gli operatori di trasporto degli anni precedenti;
- ff. per quanto concerne le modifiche ai meccanismi di incentivazione, ribadisce il principio di piena copertura del costo e ritiene che possano essere introdotti meccanismi di premialità che consentano all'impresa di partecipare ai benefici generati per il sistema in caso di approvvigionamento efficiente delle risorse necessarie. Si ritiene che un eventuale meccanismo di incentivazione basato sulla bontà della programmazione dell'impresa di trasporto in relazione alle proprie necessità di approvvigionamento dovrebbe escludere i quantitativi di GNC, in quanto non prevedibili;
- gg. con riferimento alle altre imprese di trasporto, conferma la disponibilità a predisporre una proposta di servizio da presentare alle imprese di trasporto,

pur evidenziando che i costi del servizio dipenderanno dalle soluzioni che l'impresa di trasporto potrà individuare per ciascuna impresa;

- hh. circa i nuovi obblighi informativi prospettati, li ritiene condivisibili purché sia garantita la possibilità di pubblicazioni complessive per i termini che eventualmente necessitino di riservatezza.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito del TIMMIG l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di svolgimento, da parte dell'impresa maggiore di trasporto e del GME, delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale; parte integrante del TIMMIG è l'elenco degli ambiti di rilevazione e dei relativi dati contenuti nell'Elenco dati, allegato al TIMMIG stesso;
- il comma 4.6, del TIMMIG prevede che gli Elenchi, tra cui l'Elenco dati, siano aggiornati con determina del Direttore dell'Ufficio ARERA, anche su proposta del GME e dell'impresa maggiore di trasporto per le rispettive aree di pertinenza;
- con la deliberazione 57/2019/R/gas è stata approvata la proposta presentata da Snam Rete Gas in relazione ad ulteriori obiettivi di miglioramento ed efficientamento dei processi concernenti l'applicazione della nuova disciplina del *settlement*, ai sensi di quanto stabilito al punto 5. della deliberazione 480/2018/R/gas;
- tra gli obiettivi vi è anche quello relativo alla sperimentazione della limitazione dell'uso dello stoccaggio da parte del RdB, considerato di interesse per il sistema in quanto funzionale all'efficiente attuazione della riforma delineata nel documento per la consultazione 462/2018/R/gas. In linea con le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione, è stata però rimandata ad un successivo provvedimento dell'Autorità la definizione degli aspetti operativi relativi alle modalità di intervento del RdB sul mercato;
- con la deliberazione 114/2019/R/gas è stata approvata la nuova RTTG, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, nell'ambito della quale si è dato seguito, tra l'altro, alle proposte illustrate nel documento per la consultazione 347/2018/R/gas, sopra richiamate, relativamente alla gestione dei quantitativi di gas utili al funzionamento del sistema, ossia autoconsumi, perdite e GNC;
- nella medesima deliberazione è stato, altresì, previsto di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione di modifiche al TIB:
  - ii. prevedendo un meccanismo di copertura, per le imprese di trasporto, relativamente al rischio connesso alle differenze fra il prezzo riconosciuto per i volumi di autoconsumo, perdite e GNC e il prezzo effettivo di approvvigionamento dei medesimi quantitativi da parte del RdB;
  - jj. volte a ricomprendere nell'ambito del meccanismo di neutralità del RdB la copertura degli eventuali ulteriori costi di stoccaggio sostenuti per il bilanciamento operativo della rete, anche valutando le esigenze di carattere



tecnico rappresentate dal RdB e l'eventuale introduzione di misure transitorie per garantire allo stesso un accesso prioritario allo stoccaggio;

- con la deliberazione 153/2019/R/gas è stata approvata una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio relativa al miglioramento delle modalità di conferimento dei servizi di breve termine e all'implementazione delle disposizioni della deliberazione 612/2018/R/gas, nonché alla definizione dei parametri di incentivazione per l'erogazione dei servizi di stoccaggio per l'anno termico 2019 - 2020.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 462/2018/R/gas in relazione all'approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema da parte del RdB;
- pertanto, prevedere che a partire dal 1 gennaio 2020:
  - kk. il RdB proceda all'approvvigionamento giornaliero dei volumi complessivi necessari al funzionamento del sistema (ossia, dei quantitativi a copertura del delta<sup>10</sup>, degli autoconsumi, delle perdite di rete e del GNC) presso la Piattaforma MGAS;
  - ll. tale attività sia svolta anche per le altre imprese di trasporto e che le caratteristiche di tale servizio siano declinate nell'ambito degli accordi tra operatori che gestiscono infrastrutture interconnesse, già previsti ai sensi dell'articolo 4 del TIB;
  - mm. l'equazione di bilancio del RdB venga modificata in modo da poter distinguere le attività di cui alla precedente lettera kk da quelle finalizzate al bilanciamento del sistema. A tale scopo, nell'ambito della disciplina del mercato del gas, il GME dovrà stabilire idonee modalità di registrazione a garanzia della corretta attribuzione delle transazioni nell'ambito rispettivamente dell'una o dell'altra attività di approvvigionamento nella responsabilità del RdB, anche in ragione del fatto che le prime non concorrono alla formazione dei prezzi marginali di bilanciamento;
  - nn. sia, di conseguenza, semplificata la relazione che definisce il disequilibrio dell'utente, di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n.137/02, con l'eliminazione dei termini che tengono conto delle quote percentuali, approvate dall'Autorità nell'ambito della vigente regolazione tariffaria del trasporto, a copertura degli autoconsumi e delle perdite di rete e GNC, proporzionati ai quantitativi allocati a ciascun UdB in esito alle procedure di *settlement*; tali termini non saranno infatti più necessari con la regolazione tariffaria del trasporto, operativa dal prossimo 1 gennaio 2020, che prevede la copertura delle medesime partite attraverso il corrispettivo variabile;
  - oo. in considerazione di quanto richiamato alle precedenti lettere bb e cc, il RdB possa approvvigionare le prestazioni di stoccaggio che ritiene necessarie nell'ambito delle procedure di conferimento giornaliere, potendo richiedere

alle imprese di stoccaggio di assicurarne la disponibilità nei limiti di quelle cui accede attualmente;

- pp. in analogia a quanto stabilito per consumi, perdite e GNC, la neutralità del RdB sia definita con riferimento alle differenze fra il prezzo effettivo e un prezzo predefinito per i volumi di *linepack* approvvigionati rimandando ad un successivo provvedimento, anche con riferimento ai quantitativi di gas indispensabili per la preparazione della rete, il coordinamento con le disposizioni tariffarie in materia;
- qq. venga allineata la disciplina del TIB così da garantire il recepimento di quanto sopra descritto;
- alla luce di quanto previsto alla precedente lettera oo. introdurre ulteriori disposizioni volte a mantenere l'incentivo, in capo all'impresa maggiore di stoccaggio, a massimizzare la prestazione resa disponibile agli utenti nell'ambito delle procedure di conferimento di breve termine;
- dando seguito a quanto indicato dalla sopra richiamata deliberazione 57/2019/R/gas, definire le modalità operative di attuazione inerenti alla già citata sperimentazione di limitazione dell'uso dello stoccaggio da parte del RdB in coerenza con la regolazione ivi prevista, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- introdurre da subito un nuovo indicatore della *performance*,  $p_4$ , confermando i principi individuati sul tema nel documento per la consultazione e rimandando a successivo provvedimento la definizione dei criteri di valorizzazione del medesimo indicatore di *performance*, nonché dei parametri di incentivazione connessi al medesimo;
- che l'Elenco dati del TIMMIG sia aggiornato in modo tale da garantire l'archiviazione dei valori giornalieri di delta<sup>IO</sup> approvvigionati dal RdB per *city gate*, dando mandato all'impresa maggiore di trasporto di predisporre, ai sensi del comma 4.6 del TIMMIG, una proposta di aggiornamento del suddetto elenco;
- che trovino valutazione nell'ambito del procedimento di modifica del Codice di rete, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, gli ulteriori aspetti evidenziati nella risposta alla consultazione da parte del RdB relativi alla puntuale definizione dell'equazione di bilancio, alla necessità di disporre di un minimo spazio di stoccaggio e alla gestione fiscale dei quantitativi approvvigionati, nonché la ricomprensione all'interno del termine  $\Psi$  dei quantitativi direttamente riconsegnati dal RdB nell'ambito del SdDT ed eventuali richieste avanzate dagli utenti relativamente agli obblighi di pubblicazione

**DELIBERA**

1. di approvare le seguenti modifiche al TIB a far data dal 1 gennaio 2020:

- 1.1 al comma 1.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
 “a) *Autorità* è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;”;
- 1.2 al comma 1.2 è aggiunta la seguente definizione:  
 “j) *RAST* è il Testo integrato per la regolazione dello stoccaggio approvato con la deliberazione 67/2019/R/gas;”;
- 1.3 al comma 1.2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente definizione:  
 “m) *RTTG* è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020 - 2023);”;
- 1.4 al comma 1.2 la lettera p) è sostituita dalla seguente:  
 “p) *TSOPb* è il prezzo maggiore degli acquisti conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas ai sensi del comma 2.2 di: prodotti *title* e prodotti *locational* nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii);”;
- 1.5 al comma 1.2 la lettera q) è sostituita dalla seguente:  
 “q) *TSOPs* è il prezzo minore delle vendite concluse dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas ai sensi del comma 2.2 di: prodotti *title* e prodotti *locational* nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii);”;
- 1.6 il comma 1.4 è sostituito dal seguente:  
 “Ai fini del presente provvedimento si considerano i seguenti termini:  
 a)  $C$ ,  $PE$ ,  $GNC$  e  $\Delta LPc$ , che rappresentano rispettivamente autoconsumi, perdite di rete, gas non contabilizzato della rete di trasporto e la variazione di *linepack* tra la fine e l’inizio del giorno gas;  
 b)  $\Delta_k$ , come definito al comma 13.1 del TISG;  
 c)  $I_T$ , che rappresenta il gas movimentato dal responsabile del bilanciamento nell’ambito degli accordi di interconnessione di cui all’articolo 4 conclusi presso i punti di entrata e uscita della rete di trasporto, ad eccezione dei punti i cui flussi sono regolati ai sensi del successivo comma 2.5;  
 d)  $S_T$ , che rappresenta il gas movimentato dal responsabile del bilanciamento presso lo stoccaggio ai sensi del comma 3.4;  
 e)  $T_T^M$ , che rappresenta il saldo netto delle transazioni effettuate dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 2.6;  
 f)  $\Psi$ , che rappresenta il quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema e che è dato dalla somma algebrica dei termini di cui alle precedenti lettere da a) a d);  
 g)  $DS_T$ , che rappresenta la differenza fra il termine di cui alla precedente lettera e) e il termine di cui alla precedente lettera f).”;
- 1.7 al comma 2.5, sono eliminate le parole “ai sensi del comma 2.6, lettera a).”;
- 1.8 il comma 2.6 è sostituito dal seguente:  
 “2.6 Il responsabile del bilanciamento provvede all’approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema  $\Psi$  presso la piattaforma di scambio, con offerte distinte da quelle di cui ai precedenti commi 2.2 e 2.5.”;
- 1.9 il comma 2.7 è sostituito dal seguente:  
 “2.7 Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2.6 sono approvate dall’Autorità previa proposta del responsabile del

bilanciamento. La proposta individua gli aspetti organizzativi e gestionali volti a garantire l'efficiente funzionamento del bilanciamento e valuta l'opportunità di specifiche sessioni di mercato funzionali all'approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema  $\Psi$ .”;

1.10 all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3.3. In conformità con le disposizioni di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, il responsabile del bilanciamento, ove ritenga necessario l'utilizzo di prestazioni di erogazione e di iniezione di stoccaggio per la gestione programmata del *linepack*, le approvvigiona nell'ambito delle procedure concorsuali giornaliere per il conferimento delle capacità per i servizi di breve termine, di cui all'articolo 16 del RAST che si svolgono il giorno precedente a quello di utilizzo.

3.4. Le prestazioni approvvigionate dal responsabile del bilanciamento sono considerate dall'impresa di stoccaggio automaticamente e integralmente programmate e non più rinominabili.

3.5. I quantitativi di gas prelevati e/o immessi dal responsabile del bilanciamento mediante l'utilizzo delle prestazioni di cui al precedente comma 3.4 sono approvvigionati nell'ambito del mercato del gas in stoccaggio di cui all'articolo 7, con offerte distinte da quelle di cui ai precedenti commi 2.2 e 2.5.

3.6. Il responsabile del bilanciamento può individuare, sulla base delle esigenze di gestione della rete, le prestazioni minime di erogazione e di iniezione che l'impresa maggiore di stoccaggio è tenuta a rendere disponibile per il conferimento nelle procedure giornaliere. Le prestazioni minime individuate sono rese pubbliche.

3.7. Le prestazioni minime di cui al precedente comma 3.6 non possono in ogni caso essere superiori alle capacità richieste e conferite per l'anno termico 2018 - 2019 nell'ambito del servizio di bilanciamento operativo della rete di trasporto. Il responsabile del bilanciamento può aggiornare la valutazione circa le prestazioni minime con tempi e modalità che consentano all'impresa maggiore di stoccaggio di massimizzare le prestazioni di stoccaggio disponibili agli utenti per periodi superiori al giorno.”;

1.11 al comma 4.3 è aggiunto il testo: “Nel caso di imprese di trasporto il prezzo applicato ai quantitativi prelevati in eccesso non può essere inferiore al prezzo determinato ai sensi del comma 8.3 dell'RTTG aumentato del piccolo aggiustamento, mentre il prezzo applicato ai quantitativi immessi in eccesso non può essere superiore al prezzo determinato ai sensi del comma 8.3 dell'RTTG diminuito del piccolo aggiustamento.”;

1.12 al comma 4.4 dopo le parole “medesimo mese” è aggiunto il testo “ovvero, nel caso di imprese di trasporto, al prezzo determinato ai sensi del comma 8.3 dell'RTTG”;

1.13 al comma 8.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- “a) la somma dei corrispettivi di bilanciamento applicati agli utenti del bilanciamento, dei ricavi derivanti dalla cessione di prodotti *STSP* effettuata ai sensi del comma 2.2, dalle cessioni effettuate ai sensi dei commi 2.5 e 2.6, delle cessioni di gas in stoccaggio effettuate ai sensi del comma 3.5, degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi e del valore riconosciuto per i volumi di gas necessari per il funzionamento del sistema di trasporto;”;
- 1.14 sempre al comma 8.2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- “b) la somma dei corrispettivi di bilanciamento riconosciuti agli utenti del bilanciamento, i costi derivanti dall’acquisto di prodotti *STSP* effettuato ai sensi del comma 2.2, dagli acquisti effettuati ai sensi dei commi 2.5 e 2.6, dei costi derivanti dall’approvvigionamento di prestazioni e gas da stoccaggio ai sensi dei commi 3.3 e 3.5 e degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi.”;
- 1.15 il comma 8.6 è sostituito dal seguente:
- “8.6 Il valore riconosciuto per i volumi di gas necessari per il funzionamento del sistema di trasporto di cui al precedente comma 8.2 è calcolato come prodotto fra il prezzo determinato ai sensi del comma 8.3 dell’RTTG e i termini di cui alla lettera a) del comma 1.4.”;
- 1.16 sono abrogati i commi da 8.7 a 8.10;
- 1.17 al comma 8.12 le parole “di cui all’articolo 23 della RTTG” sono sostituite con le parole “di cui all’articolo 36 della RTTG”;
- 1.18 al comma 9.2, dopo la lettera c), è introdotta la seguente lettera:
- “d) approvvigionamento del gas per il funzionamento del sistema,  $p_4$  che, tenendo conto delle modalità di cui al precedente comma 2.7, misura l’efficienza dell’approvvigionamento del volume  $\Psi$  anche con riferimento alle interferenze con l’attività e le *performance* in qualità di responsabile del bilanciamento.”;
- 1.19 al comma 9.3 le parentesi “(k=1,2,3)” sono sostituite con le seguenti “(k=1,2,3,4)”;
- 1.20 il comma 11.3 è sostituito dal seguente:
- “11.3 Il responsabile del bilanciamento pubblica, giornalmente, sul proprio sito internet i valori previsivi dei singoli elementi che costituiscono il termine  $\Psi$ , con successivi aggiornamenti fino ai valori di consuntivo secondo tempistiche analoghe a quelle approvate per il bilanciamento.”;
2. di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione n. 137/02 a far data dall’1 gennaio 2020:
- 2.1 al comma 16bis.1, la relazione che definisce il disequilibrio dell’utente è sostituita con la seguente:
- $$DS = P - T - I_E - S$$
- e sono eliminate le spiegazioni relative ai termini  $\gamma_{GNM}$ ,  $\gamma_{FUELE}$  e NE;
- 2.2 il comma 16bis.2 è abrogato;

3. di prevedere che le imprese di trasporto trasmettano all'Autorità le proposte di aggiornamento del proprio Codice di rete, funzionali al recepimento del presente provvedimento, entro il 31 luglio 2019;
4. di prevedere che il responsabile del bilanciamento trasmetta la proposta di cui al comma 2.7 del TIB, come risultante dal presente provvedimento, entro il 6 luglio 2019;
5. di stabilire che ai ricavi dell'impresa maggiore di stoccaggio, ottenuti dal conferimento delle prestazioni minime di cui all'articolo 3.6 del TIB, come risultante dal presente provvedimento, non si applichi il meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 153/2019/R/gas;
6. di prevedere che, nel caso in cui il RdB partecipi al conferimento delle capacità di stoccaggio, fermo restando quanto disposto al punto precedente, l'incentivo all'impresa maggiore di stoccaggio di cui alla deliberazione 153/2019/R/gas è calcolato considerando per l'asta in cui è intervenuto il RdB, e quelle successive relative al medesimo giorno, il minore fra:
  - 6.1 il ricavo effettivo e
  - 6.2 il ricavo pari al prodotto fra le capacità conferite agli utenti e il prezzo di assegnazione che si sarebbe formato nell'asta in cui è intervenuto il responsabile del bilanciamento sulla base delle sole offerte degli utenti;
7. in relazione alla sperimentazione di cui al paragrafo 2 dell'allegato A alla deliberazione 57/2019/R/gas, disporre che:
  - 7.1 in luogo dell'utilizzo dello stoccaggio, il RdB possa, una volta definite le necessarie integrazioni alla Convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG, approvvigionare i quantitativi a copertura di consumi, perdite, GNC e per la gestione programmata del *linepack* tramite transazioni nell'ambito della piattaforma di scambio, in prima applicazione, entro le 19:00 del giorno prima;
  - 7.2 le transazioni di cui al precedente alinea sono effettuate dal RdB con offerte distinte da quelle di cui al comma 2.2 del TIB e con esse non abbinabili e sono contabilizzate nel termine  $T_M^T$  dell'equazione di bilancio del responsabile del bilanciamento, che ne dà pubblicazione;
  - 7.3 ai fini della determinazione del *linepack* obiettivo (alle ore 9.00 del giorno gas G), siano considerati sia i quantitativi di stoccaggio programmati che il saldo netto delle transazioni di cui ai precedenti alinea;
  - 7.4 i ricavi e i costi relativi alle transazioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 siano considerati rispettivamente negli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 8.2 del TIB;
8. di dare mandato all'impresa maggiore di trasporto di predisporre una proposta di aggiornamento dell'Elenco dati del TIMMIG ai sensi del comma 4.6 dello stesso;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento a Snam Rete Gas, al GME e a Stogit;
10. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il TIB e la deliberazione 137/02, così come modificata, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
Stefano Besseghini